

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ed in particolare l'art. 4, primo comma, numero 5), attributivo della potestà legislativa alla Regione in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 ed il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari al medesimo allegato (legge tavolare);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1971, n. 234, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari;

Visto l'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 30 novembre 1972, n. 56, secondo il quale la Giunta regionale fissa le tariffe dei diritti dovuti per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti;

Visto l'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59, secondo il quale la Giunta regionale fissa altresì le tariffe per l'accettazione delle domande di iscrizione tavolare e per le altre certificazioni;

Viste le precedenti deliberazioni di Giunta regionale n. 4653 del 6 dicembre 1972, n. 4073 del 17 dicembre 1974, n. 248 del 1° febbraio 1978, n. 5998 del 29 dicembre 1981, n. 1908 del 20 aprile 1990, come integrata dalle deliberazioni n. 173 del 28 gennaio 1994 e n. 5244 del 15 novembre 1996, e n. 3797 dell'8 novembre 2001, con le quali sono stati fissati e aggiornati gli importi dovuti agli Uffici tavolari per la fruizione dei servizi;

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), che ha abrogato le citate leggi regionali 56/1972 e 59/1983;

Visto in particolare l'articolo 16, comma 2, della citata legge regionale 15/2010, nel quale è stato sostanzialmente trasfuso il contenuto delle disposizioni abrogate, demandando alla Giunta regionale la fissazione delle tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni e per l'accesso telematico alla banca dati;

Visto altresì l'articolo 16, comma 3, della legge regionale 15/2010, che, come già previsto dall'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 56/72 e dall'articolo 9, comma 2 bis della legge regionale 59/83, introdotto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 12/2003, esenta dal pagamento dei diritti gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi;

Considerato che gli importi delle tariffe così come da ultimo aggiornati con la citata deliberazione 3797/2001, risultano essere i seguenti:

- a) Estratti relativi ad una partita tavolare
 - se di tipo sommario euro 2.50 (lire 4.840)
 - se non sommario euro 5.00 (lire 9.680)

- b) Autenticazione di atti archiviati presso gli Uffici tavolari e di riproduzioni dei libri maestri euro 5.00 (lire 9.680)

- c) certificazioni desumibili dal libro maestro, dai documenti e dai registri euro 5.00 (lire 9.680)

- d) Domande tavolari: per ogni domanda,

indipendentemente
dalla sua consistenza euro 18.00 (lire 34.850)

- e) Copie di documenti,
di atti ed elaborati tecnici
della collezione dei documenti
nonché stampe prodotte da
apparecchiature collegate
con il sistema informativo
del Libro fondiario ovvero
collegate a lettori di microfilms:
per pagina
in formato A3 euro 0.40 (lire 770)
in formato A4 euro 0.25 (lire 480)

Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento degli importi fissati con la citata deliberazione 3797/2001;

Ritenuto di dover provvedere all'adeguamento degli importi di cui sopra, in considerazione dell'aumento relativo ai costi del personale, alle spese generali, nonché alla gestione ed all'utilizzo delle attrezzature informatiche, di fotorigrafia e di stampa, nonché alle spese di notificazione;

Ritenuto di revocare le proprie precedenti deliberazioni n. 5244 del 15 novembre 1996 e n. 3797 dell'8 novembre 2001;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta Regionale n. 2684 del 29 luglio 2002, con la quale sono stati definiti i limiti degli importi e le modalità di versamento degli introiti dei diritti tavolari da parte degli agenti contabili degli Uffici tavolari e loro Sezioni staccate;

Considerato che suddetti limiti sono attualmente di euro 3.100,00 incassati i quali l'agente contabile è tenuto a provvedere al versamento in Tesoreria, potendo trattenere, per esigenze funzionali del servizio di cassa, un importo non superiore a euro 25,00;

Rilevato che, dato l'aumento della consistenza degli incassi, tali limiti non sono più funzionali all'ottimale svolgimento dell'attività;

Ritenuto, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera e) della legge regionale 15/2010, relativo all'attività degli agenti contabili ed alla stesura del conto giudiziale, di innalzare i suddetti limiti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare la deliberazione 2684/2002, anche in considerazione della non capillare presenza di sportelli di Tesoreria su tutto il territorio in cui operano gli Uffici tavolari e loro Sezioni staccate;

Su proposta del Presidente

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Sono approvate, secondo le specifiche di cui al seguente prospetto, le tariffe dei diritti dovuti agli Uffici tavolari per la fruizione dei relativi servizi:

- a) Estratti relativi ad una partita tavolare
euro 10,00
- b) Autenticazione di atti archiviati
presso gli Uffici tavolari
e di riproduzioni dei

libri maestri	euro 10,00
c) certificazioni desumibili dal libro maestro, dai documenti e dai registri	euro 15,00
d) Domande tavolari: per ogni domanda, indipendentemente dalla sua consistenza	euro 25,00
e) Copie di documenti, di atti ed elaborati tecnici della collezione dei documenti nonché stampe prodotte da apparecchiature collegate con il sistema informativo del Libro fondiario ovvero collegate a lettori di microfilms: per pagina	
in formato A3	euro 0,50
in formato A4	euro 0,25

2. Dal pagamento dei diritti tavolari sono esclusi gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi;

3. I diritti tavolari sono dovuti anticipatamente;

4. Le tariffe di cui al presente provvedimento – da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione – trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2011;

5. Sono revocate le deliberazioni della Giunta regionale n. 5244 del 15 novembre 1996 e n. 3797 dell'8 novembre 2001;

6. Gli importi di 3.100,00 euro e 25,00 euro di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2684 del 29 luglio 2002, sono sostituiti, rispettivamente, con 7.000,00 e 100,00 euro;

7. Gli agenti contabili, di norma, versano direttamente gli importi presso i locali sportelli di Tesoreria, ove presenti.